



Città di Tarcento

Provincia di Udine

Medaglia d'oro al merito civile – Eventi sismici 1976

Area Amministrativa - U.O. 1 - Affari Generali, Contratti, Amministrazione del Patrimonio

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA

Nr. 134 del 02.03.2026

Oggetto: Affidamento diretto polizze RC validatori interni (CIG BAA56A7AB4)

IL RESPONSABILE

Vista la deliberazione della Corte dei conti n. 19/SEZAUT/2025/QMIG - Ambito applicativo dell'obbligo di copertura assicurativa dei progettisti e verificatori ai sensi del D.Lgs. n. 36/2023, che afferma l'obbligatorietà della stipula di polizze assicurative per i progettisti interni e per i verificatori, con spese a carico delle risorse indicate dall'art. 45, D.Lgs. n. 36/2023;

Richiamato il principio di diritto enunciato dalla Sezione delle autonomie della Corte dei conti, riportato nella stessa Deliberazione n. 19/SEZAUT/2025/QMIG: *“Fermo restando il generale divieto di assicurazione della responsabilità amministrativo-contabile, l'obbligo di copertura assicurativa dei dipendenti, previsto dal Codice dei contratti pubblici, costituisce norma speciale sopravvenuta rispetto all'art. 3, comma 59, della legge n. 244/2007. Di conseguenza, tale divieto non si applica alla copertura dei danni derivanti dall'esercizio dell'attività professionale del progettista e del verificatore dipendenti pubblici, nello svolgimento delle funzioni di cui all'allegato I.10, del d.lgs. n. 36/2023, indipendentemente dal grado di colpa, ferma restando l'esclusione dei danni derivanti da fatti dolosi (art. 1900 c.c.). La deroga non si estende, tuttavia, ad altre forme di copertura assicurativa del dipendente non espressamente previste dalla legge”*.

Stimata pertanto la necessità di stipulare nel corso dell'anno corrente n. 10 polizze assicurative RC per i verificatori interni, per un costo massimo stimato di € 7.000,00, ferma la necessità di quotare il rischio volta per volta al fine di determinare, per ogni singola verifica, il corrispondente premio;

Ritenuto di provvedere all'individuazione della compagnia assicurativa con cui stipulare le predette polizze e al relativo impegno di spesa;

Dato atto che con comunicazione del 26/02/2026 ns. prot. 4617, RP Several Spa, affidatario del servizio di brokeraggio assicurativo del Comune di Tarcento, ha individuato, a mezzo esplorazione di mercato, quale offerta economicamente più vantaggiosa per la copertura in oggetto quella di Liberty Mutual Insurance Europe SE – Direzione di Milano;

Reputato di aderire alle conclusioni riportate nella sopraccitata relazione del broker;

Atteso che la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi prevede, pena la nullità del contratto:

a) l'obbligo per gli enti locali di avvalersi delle convenzioni Consip ovvero di utilizzarne i parametri qualità/prezzo come limiti massimi per l'acquisizione in via autonoma (art. 26, co. 3 L. 488/1999 e art.1 co. 499 Legge n. 296/2006);

b) l'obbligo per gli Enti locali di fare ricorso al MePa (Mercato elettronico della Pubblica amministrazione), ovvero ad altri mercati elettronici istituiti, ai sensi dell'art. 328 del DPR 207/2010 per gli acquisti di beni e servizi sotto la soglia comunitaria (art. 1 comma 450 della L. 296/2006, come modificato dall'art. 7 co. 2 del D.L. 52/2012, convertito in Legge n. 94/2012);

Dato atto che non sono state attivate convenzioni da parte di CONSIP SpA relativamente al servizio in oggetto;

Visto il D. Lgs. 36/2023 art. 50 c. 1 lett. b), che consente l'affidamento diretto di servizi di importo inferiore ad € 140.000,00;

Evidenziato che alla Compagnia assicurativa sopra menzionata, in data 27/02/2026, con nota prot. 4671, tramite piattaforma E-appalti FVG, è stata richiesta la documentazione finalizzata all'affidamento di cui trattasi;

Atteso che la Compagnia, tramite il suddetto portale, ha trasmesso, entro i termini previsti, l'offerta confermativa di quanto proposto in sede di esplorazione di mercato, di data 26/02/2026, ns. prot. 4805 del 02/03/2026;

Dato atto che la Compagnia ha dichiarato l'assenza di dipendenti in capo a LIBERTY MUTUAL INSURANCE EUROPE S.E. – Rappresentanza Generale per l'Italia;

Visto l'articolo 192 del d. lgs. 18.8.2000, n. 267, per cui si dispone che il servizio è soggetto alle condizioni di cui all'allegato capitolato di polizza;

Vista la legge 13.8.2010, n. 136 relativa alla tracciabilità dei pagamenti;

Viste le autocertificazioni presentate dall'offerente, agli atti;

Visto il provvedimento del Sindaco del 30/12/2025, n. 14, di nomina degli incaricati di posizione organizzativa efficace dal 01/01/2026 sino al 31/12/2026;

Vista la deliberazione del Consiglio comunale del 25/11/2025, n. 63 di approvazione del Documento Unico di Programmazione 2026/2028 e la deliberazione del Consiglio comunale del 16/12/2025, n. 75 di approvazione del Bilancio di previsione 2026/2028 e dei relativi allegati;

Vista la deliberazione della Giunta comunale del 08/01/2026, n. 1 di graduazione del bilancio di previsione 2026/2028 in capitoli ed articoli e contestuale assegnazione della gestione degli stessi ai responsabili dei servizi;

Dato atto che, con la sottoscrizione del presente atto, si attesta contestualmente la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e, pertanto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica dello stesso ai sensi di quanto previsto dall'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000:

DETERMINA

- 1) di approvare l'offerta economica citata in premessa e di affidare conseguentemente, ai sensi del D. Lgs. 36/2023 art. 50 c. 1 lett. b), il servizio assicurativo polizze RC verificatori come descritto in premessa a Liberty Mutual Insurance Europe SE – Direzione di Milano – Via

Filzi 29, 20124 Milano Cod. Fisc./P.IVA 07776640968 per premi massimi lordi pari a € 7.000,00;

2) di impegnare la spesa complessiva di € 7.000,00 sul cap. 292/4;

Eser.	EPF	CIG	Cap./Art.	MP	Descrizione capitolo	Piano dei Conti Finanziario					Importo (eu)	Soggetto
2026	2026	BAA56A7AB4	292/4	1-5	ASSICURAZIONI	1	10	4	1	999	7.000,00	LIBERTY MUTUAL INSURANCE COMPANY cod.fisc. 07776640968/ p.i. IT 07776640968

- 3) di dare atto che l'affidamento è a misura e non a corpo, per cui verranno liquidate le sole coperture assicurative effettivamente stipulate;
- 4) di approvare quale allegato formante parte integrante e sostanziale della presente determinazione il Capitolato delle polizze di cui trattasi;
- 5) di non richiedere la garanzia definitiva per l'esecuzione del servizio, in considerazione del ridotto valore economico dello stesso;
- 6) di individuare quale RUP, per la procedura in oggetto, la dott.ssa Elena Ermacora;
- 7) di trasmettere il presente provvedimento al Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 151 comma 4 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;

ALLEGATI capitolato di polizza

Proposta nr. 162 dd. 02/03/2026

ISTRUTTORE
Elena Ermacora

IL RESPONSABILE DELL'AREA
F.to Elena Ermacora



Città di Tarcento

Provincia di Udine

Medaglia d'oro al merito civile – Eventi sismici 1976

N.RO DETERMINA	DATA	PROPOSTA DA	DATA ESECUTIVITA'
134	02.03.2026	Area Amministrativa - U.O. 1 - Affari Generali, Contratti, Amministrazione del Patrimonio	03/03/2026

Oggetto: Affidamento diretto polizze RC validatori interni (CIG BAA56A7AB4)

- Ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1° del D. Lgs. 267 del 18.08.2000, si appone il parere di regolarità contabile.

- Ai sensi dell'art. 183, comma 7° del D. Lgs. 267 del 18.08.2000, si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO
RAGIONERIA
Barbara Poiana

Impegna la spesa complessiva di euro 7.000,00 sui capitoli di seguito elencati:

Eser.	EPF	CIG	Cap./Art.	MP	Descrizione capitolo	Piano dei Conti Finanziario					Importo (eu)	Soggetto	Num. Impegno
2026	2026	BAA56A7AB4	292/4	1-5	ASSICURAZIONI	1	10	4	1	999	7.000,00	LIBERTY MUTUAL INSURANCE COMPANY cod.fisc. 07776640968/ p.i. IT 07776640968	371

Riferimento pratica finanziaria: 2026/329



Città di Tarcento

Provincia di Udine

Medaglia d'oro al merito civile – Eventi sismici 1976

N.RO DETERMINA	DATA	PROPOSTA DA	DATA ESECUTIVA'
134	02.03.2026	Area Amministrativa - U.O. 1 - Affari Generali, Contratti, Amministrazione del Patrimonio	03/03/2026

OGGETTO: Affidamento diretto polizze RC validatori interni (CIG BAA56A7AB4)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto impiegato responsabile certifica che copia della presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on line il 04/03/2026 e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi, fino al 19/03/2026, ai sensi dei commi 15 e 19 della legge regionale 11 dicembre 2003, n. 21, e s.m.i.

Della presente determinazione è data comunicazione in data odierna ai Capigruppo consiliari (Art. 1, comma 16 della legge regionale del 11 dicembre 2003, n. 21)

Addì 04/03/2026

L'IMPIEGATO RESPONSABILE

F.to Arianna Fabbro

E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente.

CAPITOLATO SPECIALE

POLIZZA DI ASSICURAZIONE

RESPONSABILITA' CIVILE VERIFICATORI INTERNI

CIG xxxxxxxx

La presente polizza è stipulata tra

COMUNE DI TARENTO
PIAZZA ROMA, 7
33017 – TARENTO (UD)
C.F. 00408250306 / P.IVA 00538110305

e

COMPAGNIA
Agenzia di
INDIRIZZO
C.F./P.I.

Durata del contratto

Dalle ore 24.00 del:	
Alle ore 24.00 del:	

Tassi relativi allo schema di copertura del dipendente incaricato della verifica	
Eventuale premio lordo minimo per ogni applicazione:	€ 350,00
Tasso lordo da applicarsi sul valore delle opere e per durata lavori sino a 12 mesi:	0,80‰
Tasso lordo da applicarsi sul valore delle opere e per durata lavori sino a 24 mesi:	1,00‰
Tasso lordo da applicarsi sul valore delle opere e per durata lavori sino a 36 mesi:	1,60‰
Tasso lordo da applicarsi sul valore delle opere e per durata lavori sino a 48 mesi:	2,00‰
Valore massimo per opera progettata	€ 20.000.000,00

APPENDICE VERIFICATORE INTERNO

**SCHEMA DI COPERTURA ASSICURATIVA DEL DIPENDENTE PUBBLICO
 INCARICATO DELLA VERIFICA DELLA PROGETTAZIONE**

Polizza n.		Rilasciata da (direzione, agenzia, ecc.)	
Città	Via	CAP	Prov.
Contraente			
C.F./P.IVA		PEC	
Assicurato (Verificatore/i, dipendente/i pubblico/i)			
Città	Via	CAP	Prov.
C.F./P.IVA		PEC	
Stazione appaltante			
Città	Via	CAP	Prov.
Descrizione opera		Luogo di esecuzione	
Data prevista inizio lavori		Data prevista fine lavori	
Data accettazione incarico			
Costo complessivo opera (€)		Somma assicurata % costo complessivo opera (€)	
Data inizio copertura assicurativa		Data cessazione copertura assicurativa	
Spazio a disposizione della Società per la regolazione del premio			
Broker incaricato		Scoperto/franchigia	

Il Contraente

La Società di assicurazioni

Emessa in _____ copie ad un solo effetto il _____

DEFINIZIONI

Assicurato:	Le persone fisiche o giuridiche portatrici dell'interesse assicurativo, cioè il/i soggetto/i incaricato/i dell'attività di verifica.
Assicurazione:	il contratto di Assicurazione;
Azioni di Terzi:	qualsiasi atto volontario o involontario, diretto o indiretto, dovuto a persone del cui fatto non debba rispondere, a norma di legge, il Committente o l'Esecutore dei lavori (a titolo di esempio non esaustivo: atti di guerra, anche civile, guerriglia, rivoluzione, rivolta, insurrezione, invasione, stato d'assedio, usurpazione di potere, requisizione, nazionalizzazione, distruzione o danneggiamento per ordine o disposizione di qualsiasi Autorità di diritto o di fatto, serrata, occupazione di cantiere, di fabbrica o di edifici in genere, sciopero, sommossa, tumulto popolare compresi gli atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato, atti vandalici o dolosi, furto e rapina, urto di autoveicoli, aeromobili e natanti);
Broker:	il broker incaricato dal Contraente della gestione ed esecuzione del contratto, riconosciuto dalla Società;
Contraente:	il soggetto che stipula l'Assicurazione;
Controllore tecnico:	l'organo di controllo accreditato dagli uffici interni o da soggetti abilitati dalla stazione appaltante secondo le norme UNICEI 150 45000 che opera ai sensi delle norme UNI 10721;
Direttore dei lavori:	il soggetto di cui all'art. 114 del D.Lgs. 36/2023 e Allegato II.14
Forza maggiore:	eventi naturali come terremoti, frane, maremoti, eruzioni, e fenomeni vulcanici in genere, alluvioni, inondazioni, tempeste e quant'altro di simile;
Franchigia:	la parte di danno espressa in misura fissa che resta a carico dell'Assicurato;
Gravi difetti costruttivi:	quelli che colpiscono parti dell'opera destinate per propria natura a lunga durata, compromettendo in maniera certa ed attuale la stabilità e/o l'agibilità dell'opera, sempreché, in entrambi i casi, intervenga anche la dichiarazione di inagibilità emessa dal soggetto competente;
Indennizzo/risarcimento:	la somma dovuta dalla Società in caso di Sinistro;
Legge:	il D.Lgs. 36/2023 e successive modifiche ed integrazioni;
Luogo di esecuzione delle opere:	il cantiere - area circoscritta da apposita recinzione o interdetta al libero ingresso, indicata nella Scheda Tecnica - nel quale l'Esecutore dei lavori realizza le opere assicurate;
Manutenzione:	periodo indicato nel contratto di appalto ai sensi dell'art. 41 del D.Lgs. 36/2023;
Opere:	le opere da costruire o costruite oggetto dell'appalto e descritte nella Scheda Tecnica;
Opere preesistenti:	opere, impianti e cose, che per volume, peso, destinazione non possono essere facilmente rimosse, esistenti nel luogo di esecuzione delle opere e comunque manufatti, impianti e cose sui quali o nei quali si eseguano i lavori assicurati;
Parti dell'opera destinate per propria natura a lunga durata:	le parti strutturali dell'opera, cioè quelle destinate per propria natura a resistere a sollecitazioni statiche o dinamiche;
Parti dell'opera non destinate per propria natura a lunga durata:	le opere di completamento e finitura non rientranti nella lettera precedente, come ad esempio non esaustivo: pavimentazioni, manti di copertura, impermeabilizzazioni, intonaci, tramezzi, opere di isolamento termico ed acustico, infissi, basamenti per macchine

	ed impianti di riscaldamento, di condizionamento, idrici, sanitari, di sollevamento, elettrici e quant'altro di simile;
Premio:	la somma dovuta dal Contraente alla Società;
Progettista dei lavori:	il pubblico dipendente, il professionista libero o associato nelle forme consentite dalla legge 23 novembre 1939, n. 1815, la società di professionisti o di ingegneria ai sensi dell'art. 41 del D. Lgs. 36/2023 e all'Allegato I.7, incaricato della progettazione esecutiva dei lavori da appaltare;
Responsabile unico del progetto (RUP):	il funzionario pubblico di cui all'Art. 15 del D.Lgs. 36/2023 e all'Allegato I.2;
Scheda tecnica:	la scheda obbligatoria annessa ad ogni Schema Tipo di copertura assicurativa nella quale vengono riportati gli elementi informativi e riepilogativi della predetta copertura;
Scoperto:	la parte di danno espressa in misura percentuale che resta a carico dell'Assicurato;
Sinistro:	il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione;
Società:	l'Impresa Assicuratrice e le eventuali Imprese Coassicuratrici;
Somma assicurata o massimale:	l'importo massimo della copertura assicurativa;
Stazione appaltante o Committente:	le Amministrazioni aggiudicatrici o gli altri enti aggiudicatori o realizzatori, ai sensi del Titolo I del D.Lgs. 36/2023, committenti dei lavori.
Verificatore:	il soggetto incaricato dell'attività di verifica di cui all'art. 42 del D.Lgs. 36/2023 e degli Artt. 34 e seguenti dell'Allegato I.7.

Art.1 – Oggetto dell'Assicurazione

L'Assicuratore si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, alla stazione appaltante e/o a terzi, a titolo di risarcimento danni (capitale, interessi e spese) derivanti da inadempimento in conseguenza di mancato rilievo di errori od omissioni del progetto verificato che ne pregiudicano in tutto o in parte la realizzabilità o la sua utilizzazione e dalla mancata/carente verifica degli accertamenti previsti dagli articoli 39 e 40 dell'Allegato I.7 al D. Lgs. 36/2023.

Si intendono pertanto garantiti:

- a) le nuove spese di riprogettazione dell'opera o di parte di essa;
- b) i pregiudizi economici derivanti alla Stazione Appaltante / Committente dalla non realizzabilità totale o parziale dell'opera, ma in tale caso limitatamente ai costi dai medesimi sostenuti con esclusione dei danni derivanti da ritardo o perdita d'uso;
- c) i maggiori costi per resi necessarie in corso di esecuzione dell'opera o della parte di opera oggetto della progettazione, per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera ovvero la sua utilizzazione, sostenuti dalla Stazione Appaltante dei lavori o dell'appaltatore;
- d) i danni materiali e diretti subiti dalle opere in costruzione e/o costruite ed a quelle sulle quali o nelle quali si esplicano o si sono eseguiti i lavori e conseguenti ad uno dei seguenti eventi:
 - rovina totale o parziale delle opere stesse;
 - gravi difetti di parte delle opere destinate, per propria natura, a lunga durata che compromettano in maniera certa e attuale la stabilità dell'opera.

Ferma ogni altra condizione generale o particolare del Certificato, si precisa che l'assicurazione comprende, altresì, le spese imputabili ad errori ed omissioni dell'Assicurato, limitatamente ai soli errori od omissioni non intenzionali nell'attività di verifica della progettazione, sostenuti dal Committente / Stazione Appaltante per neutralizzare o limitare le conseguenze di un grave difetto che incida in maniera certa e attuale sulla stabilità dell'opera, con l'obbligo da parte dell'Assicurato di ottenere il consenso scritto dell'Assicuratore. In caso di disaccordo sull'utilità delle spese ai fini previsti o sull'entità di esse, le parti si obbligano a conferire, con scrittura privata mandato di decidere se e in quale misura siano dovuti gli

indennizzi, ad un collegio di 3 periti nominati uno per parte ed il terzo dalle parti di comune accordo o, in caso contrario, dal Presidente del Tribunale avente giurisdizione nel luogo ove deve riunirsi il Collegio. Questo risiede presso il luogo di residenza dell'Assicurato. Ciascuna delle parti sostiene le proprie spese e remunera il perito da essa designato contribuendo per la metà alle spese di competenza del terzo perito. Le decisioni del collegio peritale sono prese a maggioranza di voti con dispensa di ogni formalità di legge e sono obbligatorie per le parti anche se uno dei periti si rifiuta di firmare il relativo verbale.

Art.2 – Durata ed efficacia dell'Assicurazione

- a) La durata di questo certificato è riportata nella Scheda Tecnica di assicurazione ed in ogni caso non potrà superare un periodo di 48 mesi escluso il periodo di collaudo.
- b) L'efficacia dell'Assicurazione si intende decorrere dalla data di accettazione dell'incarico.
- c) L'Assicurazione cessa, per ciascuna della parte dell'opera progettata, alle ore 24:00 del giorno di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, rilasciati entro 12 mesi dalla data di ultimazione dei lavori ed in ogni caso per un periodo non superiore a 12 mesi successivi alla data di cessazione del presente certificato.
- d) Quanto sopra, purché gli eventi per i quali è prestata la copertura assicurativa si verifichino entro la data prevista per l'ultimazione dei lavori indicati nella scheda di copertura e siano notificati nei termini previsti dall'art. 3 che segue.

Art.3 – Inizio e termine della garanzia - Forma "claims made"

L'Assicurazione vale per le richieste di risarcimento pervenute all'Assicurato e comunicate all'Assicuratore per la prima volta nel corso del periodo di validità del Certificato, a condizione che tali richieste siano relative a fatti posti in essere successivamente alla data di accettazione dell'incarico e che non siano state ancora presentate all'Assicurato alla data di decorrenza del Certificato.

L'Assicurazione è altresì operante per le richieste di risarcimento pervenute all'Assicurato e denunciate all'Assicuratore fino alle ore 24.00 del giorno di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione ma in ogni caso non oltre i 12 mesi successivi alla scadenza del Certificato, e purché le richieste di risarcimento siano afferenti ad errori od omissioni posti in essere dall'Assicurato durante il periodo compreso tra la data di accettazione dell'incarico e la data di scadenza del Certificato.

Qualora, per qualsiasi motivo, il certificato di collaudo provvisorio o il certificato di regolare esecuzione non siano emessi entro i 12 mesi successivi alla data prevista per l'ultimazione dei lavori, l'Assicurato e/o il Contraente possono chiedere una proroga della copertura assicurativa che l'Assicuratore s'impegna a concedere alle condizioni che saranno concordate.

Agli effetti di quanto disposto dagli Artt. 1892 e 1893 C.C., l'Assicurato dichiara di non avere ricevuto alcuna richiesta di risarcimento, né di essere a conoscenza di alcun elemento che possa far supporre il sorgere dell'obbligo di risarcimento, per fatto a lui imputabile, al momento della stipula della Polizza.

Art.4 – Massimale

La garanzia è prestata per un Massimale pari a quanto indicato nella Scheda Tecnica di assicurazione ed in accordo alle disposizioni di legge, ossia:

- non inferiore al 5% del valore dell'opera con il limite di massimo di Euro 500.000,00 per lavori di importo inferiore alla soglia stabilita dall'articolo 14 del D. Lgs. 36/2023;
- non inferiore al 10% dell'importo dei lavori, con il limite massimo di Euro 1.500.000,00 nel caso di lavori di importo pari o superiore alla predetta soglia.

Per Opere di particolare complessità può essere richiesto un Massimale superiore a Euro 1.500.000,00 fino al 20% dell'importo dei lavori con il limite di Euro 2.500.000,00.

I massimali su indicati rappresentano la massima esposizione dell'Assicuratore per l'intero periodo di efficacia dell'Assicurazione.

Art.5 – Estensione territoriale

L'Assicurazione vale per gli incarichi di verifica relativi ad Opere da realizzarsi nell'ambito del territorio della Repubblica Italiana.

Art.6 – Rischi esclusi dall'assicurazione

L'Assicuratore non risponderà per i Sinistri relativi a:

- a. Opere la cui realizzazione venga affidata con procedura giudizialmente riconosciuta viziata da violazione delle specifiche norme in materia dettate dalla legge o da incompetenza o da eccesso di

potere;

- b. Opere i cui lavori siano eseguiti da imprese di cui l'Assicurato, il coniuge, i genitori, i figli, nonché qualsiasi altro parente ed affine se con essi convivente sia proprietario, amministratore, legale rappresentante, socio a responsabilità illimitata;
- c. morte, malattia, infermità o lesioni personali determinati da fatti non direttamente imputabili ad un obbligo di natura professionale;
- d. errori od omissioni imputabili all'Assicurato a titolo di dolo accertato con provvedimento definitivo dell'autorità competente;
- e. circostanze pregresse già note all'Assicurato alla data di decorrenza del Certificato;
- f. inquinamento di qualsiasi genere di aria, acqua o suolo, interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi di acqua, alterazioni od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento, danni ambientali in generale;
- g. presenza od effetti, diretti e indiretti, di amianto o di muffa tossica di qualsiasi tipo;
- h. sviluppo di energia nucleare o di radioattività;
- i. svolgimento di attività di progettazione o di direzione dei lavori.

Art.7 – Vincolo di solidarietà

In caso di responsabilità solidale con altri soggetti, l'Assicurazione vale esclusivamente per la quota parte attribuibile all'Assicurato.

Art.8 – Gestione delle vertenze di danno - Spese Legali

L'Assicuratore può assumere la gestione delle vertenze - sia in sede stragiudiziale che giudiziale - a nome dell'Assicurato designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso.

Sono a carico dell'Assicuratore le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del Massimale indicato in ciascun Certificato, per il danno cui si riferisce la domanda.

Qualora la somma dovuta superi il Massimale, le spese vengono ripartite fra Assicuratore e Assicurato in proporzione del rispettivo interesse, fermo restando il limite di un quarto del Massimale di cui sopra.

L'Assicuratore non riconosce spese sostenute dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano dalla stessa designata e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.

Art.9 – Facoltà di rivalsa nei confronti del Progettista Esterno

L'Assicuratore conserva il diritto di rivalsa ai sensi dell'art. 1916 c.c. nei soli confronti del progettista esterno e rinuncia, altresì, ad esercitare tale diritto nei confronti dell'Assicurato.

Art.10 – Notifica di accettazione

Come previsto all'Art. 16, Obblighi del Contraente e dell'Assicurato, per ogni verifica il Contraente e/o l'Assicurato dovranno notificare all'Assicuratore, anche per il tramite del Broker, ai fini dell'attivazione della copertura assicurativa i dati richiesti nella scheda tecnica.

Art.11 – Dichiarazioni

L'Assicurato e/o il Contraente dichiarano che:

- a) l'Assicurato è abilitato all'esercizio della professione ed in regola con le disposizioni di legge per l'affidamento dell'incarico di verifica;
- b) l'attività di verifica descritta in ciascuna Scheda Tecnica rientra nelle competenze professionali dell'Assicurato.

In ogni caso, le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Assicurato, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione (Artt. 1892, 1893 e 1894 C.C.).

Art.12 – Altre assicurazioni

L'Assicurato e/o il Contraente, a parziale deroga di quanto disposto dall'Art. 1910 C.C., sono esonerati dall'obbligo di comunicare all'Assicuratore l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio, fermo restando l'obbligo, in caso di Sinistro, di darne comunicazione a tutti i coassicuratori indicando a ciascuno il nome degli altri.

Art.13 – Pagamento del Premio

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24:00 del giorno indicato in polizza ancorché il premio venga versato entro i 30 giorni dalla data di emissione di ogni singolo certificato. In caso di ritardato pagamento del premio, nella predetta tempistica, gli effetti della polizza decorreranno dalle ore 24:00 del giorno del pagamento del suddetto premio.

Le somme pagate a titolo di Premio rimangono comunque acquisite dall'Assicuratore indipendentemente dal fatto che l'Assicurazione cessi prima della data stabilita nella Scheda Tecnica di assicurazione.

Art.15 – Forma delle comunicazioni e modifiche dell'Assicurazione

Tutte le comunicazioni tra le parti devono essere effettuate per iscritto, e le eventuali modifiche dell'Assicurazione devono essere provate mediante atto scritto.

Art.16 – Obblighi dell'Assicurato e/o del Contraente – Obblighi di fornire i dati sull'andamento del rischio

L'Assicurato e/o il Contraente devono comunicare tempestivamente all'Assicuratore la data effettiva di inizio dei lavori ovvero l'eventuale mancato inizio dei lavori stessi entro 24 mesi dalla data di approvazione del progetto.

In caso di Sinistro, l'Assicurato e/o il Contraente devono darne avviso scritto all'Assicuratore, entro 30 (trenta) giorni da quando ne hanno avuto conoscenza.

Art.17 – Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

Art.18 – Foro competente

Il foro competente, a scelta della parte attrice, è esclusivamente quello del luogo di residenza o sede del convenuto.

Art.19 – Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non diversamente regolato, si applicano le norme della legge italiana.

Art.20 – Clausola Broker

Il Contraente dichiara di aver affidato la gestione della presente polizza alla RP SEVERAL S.p.a. in qualità di broker, ai sensi del D.lgs n. 209/05 e s.m.i..

Pertanto, agli effetti delle condizioni della presente polizza, le comunicazioni a cui le Parti sono tenute potranno essere fatte anche tramite il Broker, ed in tal caso si intenderanno come fatte all'altra Parte.

La Società Assicuratrice inoltre riconosce che il pagamento dei premi sia fatto tramite il Broker sopra designato e che tale pagamento è liberatorio per il Contraente.

Farà fede, ai fini della copertura assicurativa, la data di una comunicazione scritta del Broker alla Società Assicuratrice. La Società riconosce che la provvigione del Broker è a proprio carico. L'opera del broker sarà remunerata in conformità alla prassi di mercato dall'Assicuratore aggiudicatario.

La Società è inoltre a conoscenza che non appena il contratto di brokeraggio assicurativo, stipulato dal Contraente con RP SEVERAL S.p.a., scadrà, il Contraente comunicherà alla Società il nominativo del nuovo soggetto affidatario del servizio di brokeraggio assicurativo, nonché le condizioni praticate da quest'ultimo.